



Il Ministro della Giustizia

VISTO il titolo IV del libro IV del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e in particolare gli articoli 747 e 769;

VISTI gli articoli 374, 394, 411 e 488 del codice civile, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

VISTO l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, a tenore del quale nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia;

VISTO altresì l'articolo 36, comma 3, del citato decreto-legge n. 13 del 2023, che attribuisce al Ministro della giustizia, previa verifica, il compito di individuare, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui allo stesso articolo 36;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, recante disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei



Il Ministro della Giustizia

procedimenti di volontaria giurisdizione, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente, a norma dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2023;

VISTO il decreto del Ministro della giustizia del 18 giugno 2025 che, ad integrazione del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, individua gli ulteriori procedimenti e l'ulteriore ufficio giudiziario nei quali trovano applicazione le disposizioni per il deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua, ad integrazione del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024, recante "Disposizioni in materia di deposito telematico di atti processuali e documenti nei procedimenti di volontaria giurisdizione" e del decreto del Ministro della giustizia 18 giugno 2025, gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni per il deposito telematico di atti processuali e di documenti, effettuato dalle persone fisiche che stanno in giudizio personalmente nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, a norma dell'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

Articolo 2

(Uffici giudiziari abilitati)

1. Ad integrazione dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia del 18 giugno 2025, il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche che stanno in



Il Ministro della Giustizia

giudizio personalmente nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione è ammesso presso tutti i Tribunali sul territorio nazionale.

Articolo 3

(Entrata in vigore e disposizioni finale e transitoria)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2026 e si applica ai procedimenti di volontaria giurisdizione introdotti a decorrere da tale data.
2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio 2024 e dall'articolo 2 del decreto del Ministro della giustizia 18 giugno 2025, con successivo decreto del Ministro della giustizia saranno individuati ulteriori procedimenti di volontaria giurisdizione nei quali è ammesso il deposito telematico di atti processuali e di documenti effettuato da persone fisiche.
3. Il presente decreto è pubblicato nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma,

Il Ministro
Carlo Nordio